



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 26/03/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 10.05.2016 ed estinto anticipatamente previo conteggio estintivo dell'1.06.2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso di € 1.552,26, di cui € 390,49 a titolo di commissioni bancarie, € 532,77 a titolo di commissioni finanziarie, € 288,00 a titolo di spese fisse ed € 864,00 a titolo di commissioni accessorie, al netto di € 523,00 già restituiti in sede di conteggio estintivo, oltre agli interessi legali e al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 320,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo in primo luogo l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di € 532,99 a titolo di commissioni di gestione, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*.

Sostiene la natura *up front* delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già "*integralmente e definitivamente sostenuti*" (produce la fattura dell'agente per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la contabile del bonifico). Aggiunge inoltre che si tratta di un costo "*non determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo*" e che pertanto "*sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione*".



Afferma poi la natura *up front* tanto delle commissioni di attivazione, in quanto importi dovuti “*a copertura [...] delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito*”, quanto delle spese di istruttoria, trattandosi di costi che “*per definizione sono riferiti ad attività [...] che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata*”; e lo stesso con riferimento agli oneri fiscali, dovuti all'erario in sede di stipula ai sensi della normativa tributaria.

Sostiene la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che manca la documentazione che ne comprovi il pagamento, che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, richiamata da parte ricorrente, l'intermediario afferma che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 *sexies* del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi che siano “*dovuti per la vita residua del contratto*” – ha creato nei finanziatori un “*legittimo affidamento*” circa la correttezza del loro operato.

Esclude, inoltre, l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli); né a suo dire sussiste l'obbligo di interpretazione della normativa nazionale in modo conforme alla sentenza della CGUE. In ogni caso, ritiene che non possano essere restituite le commissioni rete esterna, trattandosi di costi imposti da terzi.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito



nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, sulla base dell’esame della documentazione contrattuale, e in particolare dalla descrizione delle voci commissionali, il Collegio rileva quanto segue.

Risultano avere natura *recurring* tanto le commissioni di attivazione, in quanto recanti nella descrizione della voce di costo riferimenti ad attività proprie della fase esecutiva del contratto di finanziamento (conforme sulla medesima clausola Coll. Bologna, dec. n. 4381/2020), quanto le commissioni di gestione, queste ultime già rimborsate dall’intermediario secondo il criterio proporzionale lineare.

Al contrario, hanno natura *up front* per un verso le spese di istruttoria e notifica, riferite ad attività preliminari al finanziamento, e per altro verso le commissioni rete esterna, corrisposte – come documentato in atti – a favore dell’agente in servizi finanziari intervenuto nella fase di perfezionamento del contratto.

Di conseguenza il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già avvenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	24
rate residue	36
TAN ▶	4,50%

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,47%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	C) Comm. di attivazione	€ 650,81	€ 390,49	€ 243,83	○	€ 390,49
○	D) Comm. di gestione	€ 887,95	€ 532,77	€ 332,68	○	-€ 0,22
○	E) Spese istrutt/notifica	€ 480,00	€ 288,00	€ 179,84	○	€ 179,84
○	F) Comm. rete esterna	€ 1.440,00	€ 864,00	€ 539,51	○	€ 539,51
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.109,62
interessi legali	si

Non può trovare accoglimento la richiesta di rifusione delle spese di assistenza professionale, stante il carattere seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

Decisione N. 7401 del 21 aprile 2020

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.109,62, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS